



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art.3 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 6.5.2015, dai signori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso la nota n. 2072 del 26.3.2015, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha ingiunto ai ricorrenti "di sospendere immediatamente i lavori abusivi e di trasmettere ...rilievo accurato delle opere realizzate..." riguardanti la realizzazione di una rampa di accesso carrabile nel comune di Palermo, in località Monte Pellegrino, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in area paesaggisticamente tutelata.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità dell'atto impugnato, perché i lavori eseguiti sarebbero necessari attesa la precaria condizione di salute del sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, al quale è stata riconosciuta una invalidità civile permanente, costituendo la stradella carrabile "l'unica via di accesso alla propria abitazione posta in un piano rialzato rispetto all'asse stradale".

CONSIDERATO che il ricorso de quo si presta a più profili di inammissibilità, attesa la mancanza dei motivi sui quali deve fondarsi il ricorso, e perchè presentato avverso un atto intermedio del procedimento amministrativo.

Infatti, con l'atto sopra citato i ricorrenti si limitano ad esporre, oltre ad una cronistoria dei fatti susseguitisi, la situazione di salute del sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx posta a giustificare gli interventi abusivi realizzati. La mancanza di motivi non consente, quindi, all'autorità chiamata a decidere il ricorso di comprendere le ragioni che i ricorrenti vorrebbero fare valere.

Il ricorso è stato, dunque, formulato genericamente, in totale assenza di puntuali deduzioni che vizierebbero l'atto impugnato, non consentendo all'autorità adita ad accedere ai profili di illegittimità esposti. Al riguardo deve rilevarsi la non afferenza di tali motivi agli ambiti del ricorso amministrativo, risolvendosi in affermazioni, certamente comprensibili sul piano umano,

